

CITTA DI PENNE

Prov. di Pescara

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DELL' ACQUA POTABILE

IL PRESENTE REGOLAMENTO

- E' stato approvato dal Consiglio Comunale con atto n.61 del 15/11/1995
- Entrato in vigore il 1° febbraio 1996-
-

CAPO I

Norme Generali

Art.1

Il Comune di Penne gestisce in economia l'acquedotto comunale e la distribuzione dell'acqua è fatta sotto l'osservanza del presente Regolamento.

Art.2

L'acqua è destinata in via principale per usi potabili e di igiene. Soddisfatti tali bisogni, l'acqua può essere utilizzata per qualsiasi altro scopo, eccetto quelli irriguo - preventivi agricoli.

Le concessioni fatte per gli usi potabili o di igiene sono, comunque, revocabili in ogni tempo e possono essere temporaneamente sospese a giudizio insindacabile del Comune e senza dar luogo a risarcimenti di alcun genere, salvo la rescissione del contratto da parte dell'utente.

Art.3

Le concessioni di acqua sia di tipo ordinario che provvisorio sono di norma a deflusso libero, misurato da contatore.

Ogni prelievo di acqua dalla pubblica condotta effettuato senza la regolare concessione è vietato e considerato abusivo, anche agli effetti penali. Esso comporta sempre l'iscrizione d'ufficio nei ruoli di utenza ed il recupero dei crediti esigibili e le penalità previste allo scopo.

Art-4

Qualunque concessione d'acqua è subordinata all'esistenza di tutte le autorizzazioni prescritte in materia di concessione edilizia e/o igienico - sanitario.

CAPO II

Rapporti di utenza

Art.5

Chiunque intenda ottenere la concessione di acqua deve avanzare richiesta scritta al Comune in competente bollo, redatta in conformità al modello da esso fornito.

Dall'istanza deve risultare che il richiedente è residente o dimorante nel Comune di Penne o che comunque occupi i locali, per cui la concessione è richiesta. a titolo di proprietà o di locazione. o altro titolo di legge. Alla domanda deve essere allegata quietanza del versamento previsto per il diritto di allaccio, che si stabilisce in ,Lire.90.000-.

Art.6

La concessione si intende rilasciata a tempo indeterminato, salvo disdetta.

La volontà di interrompere il rapporto di utenza deve essere, sempre e comunque, comunicata per iscritto all'ufficio acquedotto del Comune.

Le richieste di concessioni provvisorie, ove consentite, non possono avere durata inferiore al semestre. Il richiedente è inoltre obbligato ad effettuare un deposito cauzionale pari alla somma dovuta per il numero impegnativo trimestrale, comprese le maggiorazioni per le imposizioni correlate al consumo dell'acqua, salvo il diritto di allaccio.

Art.7

Il Comune si riserva la facoltà di rifiutare, in via temporanea., la concessione richiesta quando, per circostanze eccezionali e speciali, la erogazione comporti gravi difficoltà tecniche che non garantiscono la regolarità della

fornitura. Parimenti il Comune si riserva la facoltà di revoca della concessione nei casi di colpa dell'utente:

- per manomissioni alla condotta o all'apparecchiatura di misura;
- per la destinazione dell'acqua ad uso diverso da quello della concessione stessa;
- per morosità nei pagamenti, fatti salvi i casi di riconosciuta indigenza.

Art.8

Il provvedimento di revoca non esime l'utente dal pagamento dei canoni maturati. Questi vanno pagati in unica soluzione, con salvezza delle penalità, interessi e risarcimento del danno, ove dovuto, al Comune.

Art.9

Ogni concessionario, durante il rapporto di utenza, ha l'obbligo di dare immediatamente avviso al Comune di ogni guasto dell'apparecchio misuratore o alla condotta di diramazione ad esso afferente, rispondendo in caso di mancanza colposa, oltre che delle spese, anche del danno subito dal Comune.

Art.10

Qualunque lavoro di manutenzione, riparazione o costruzione sulla condotta di diramazione e fino a tutto l'apparecchio misuratore è eseguito direttamente dal Comune a spese dell'utente.

Il Comune può anche autorizzare l'esecuzione dei lavori da parte di installatori specializzati commissionati direttamente dall'utente, sotto la vigilanza dei propri tecnici, previa costituzione di un deposito per il ripristino della sede stradale, ove del caso.

Per l'esecuzione dei lavori che comportino la chiusura dell'erogazione a più utenze connesse ma indipendenti, l'utente dovrà provvedere prioritariamente all'installazione di una chiave secondaria che consenta il ripristino della fornitura ad altri concessionari, anche durante i lavori.

Art.11

Le canalizzazioni stradali, comunque costruite, anche se a spese e con contributi a carico degli utenti, restano di proprietà del Comune. Le condotte di diramazione, se costruite a spese dell'utente, restano di loro proprietà.

Il Comune si riserva, comunque, la facoltà di eseguire su dette derivazioni, fino al limite dell'immobile, attacchi per derivazioni, anche a favore di privati, ove esse siano proporzionate alla portata da erogare.

Art.12

Per tutti i lavori da eseguire da parte del Comune ed a spese dell'utente sarà applicato il tariffario approvato dal Comune.

La Giunta Municipale provvederà all'istituzione di esso entro 30 giorni dall'approvazione del presente Regolamento, nonché all'aggiornamento dello stesso, almeno biennialmente, riferendone al Consiglio.

Art.13

Le utenze si distinguono in:

- a) utenze per uso domestico
- b) utenze per uso produttivo (locali destinati ad attività commerciali, pubblici esercizi, professionali ed industriali, ecc.)
- c) utenze per uso lo zootecnico

Appartengono all'utenza per uso domestico esclusivamente i locali per uso abitazione dell'utente, ivi compreso il locale destinato a garage, a servizio dell'abitazione e sito nel medesimo stabile, ed i locali destinati a sede di servizi amministrativi e socio-assistenziali di Enti Pubblici.

Per tale ruolo è fissato un minimo impegnativo di utenza pari a m.c. 75 annui, ai fini del conteggio di conguaglio.

La quantificazione di detto minimo può essere variata solo a seguito di oggettivi mutamenti del fabbisogno di utenza.

I consumi in misura superiore al minimo impegnativo saranno fatturati in eccedenza in rapporto alle seguenti tre fasce:

- oltre i 75 m.c. e fino a 150 m.c./anno
 - oltre i 150 m.c. e fino a 210 m.c./anno
 - oltre i 210 m.c./anno
- maggiorando adeguatamente le relative tariffe.

Per le utenze di uso produttivo si procederà secondo i riscontri di lettura.

Le relative tariffe saranno maggiorate, con riferimento a quelle per uso domestico, in misura non inferiore al 20%.

Sono considerati utenti ad uso zootecnico i titolari di attività di allevamento di animali con un minimo di cinque capi bovini o di quindici capi suini o di venticinque capi ovini.

Sono, altresì, considerati utenti per uso zootecnico i titolari di attività di allevamento di animali con presenza promiscua di bovini, suini ed ovini secondo il seguente rapporto:

a) ogni tre capi suini corrispondono ad un capo bovino:

b) ogni cinque capi ovini corrispondono ad un capo bovino;

L'esistenza come la cessazione delle condizioni per essere considerati utenti per uso zootecnico, saranno dimostrate dagli interessati mediante autocertificazione resa ai sensi della Legge 4 gennaio 1968 n.15 , riservandosi il Comune ogni accertamento in merito.

Il consumo acqua per le attività per uso zootecnico sarà rilevato da apposito contatore da installare, a richiesta dell'interessato, entro e non oltre tre mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Fino a quando non verrà installato il contatore per il consumo acqua ad uso zootecnico, il consumo stesso continuerà ad essere rilevato cumulativamente con il consumo acqua domestico, dall'unico contatore esistente.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.9 del d.l. 2 marzo 89, n.66, convertito con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 89,n,144, sul consumo acqua ad uso zootecnico, rilevato secondo i riscontri di lettura, sarà applicata la tariffa in vigore per le utenze ad uso domestico, secondo le varie fasce, con la riduzione del 50%.

Agli utenti iscritti nel ruolo per uso zootecnico non è consentito l'uso della fornitura di acqua a scopi irriguo-produttivi.

Le misure delle tariffe di utenza e delle quote di eccedenza, saranno fissate annualmente con provvedimento della Giunta e riferite al Consiglio in sede di approvazione del bilancio di esercizio, al fine di consentire la verifica del rispetto dei limiti imposti dalle leggi sulla finanza locale in materia di costo dei servizi.

CAPO III

Accertamento al consumo, riscossioni, controlli.

Art. 14

Ogni utente dell'acquedotto comunale è iscritto a domanda o d'ufficio nel ruolo di riscossione, che sarà reso esecutivo nelle forme di legge.

La voltura del contratto, per decesso del titolare a favore di un componente il nucleo familiare, avverrà con la sola accettazione in carta legale da parte di quest'ultimo.

Vengono inoltre stabiliti, a carico dell'utente, i seguenti compensi aggiuntivi:

- nolo contatore (annuo) L. 27.0007
- compenso per sigillo contatore L. 10.000
- compenso per riapertura contatore L. 20.000

Art.15

Ogni concessione di utenza si intende fatta per nucleo familiare e/o unità immobiliare abitativa, indipendentemente dal numero di apparecchi misuratori che risultassero ivi installati.

Per tali situazioni il letturista procederà all'addebito della somma delle letture di tutti i contatori, ivi compresa quella del contatore applicato nel garage-servizio dell'abitazione ove sito nel medesimo immobile.

Tali situazioni eccezionali, comunque, dovranno essere eliminate dall'utente entro il primo biennio dall'entrata in vigore del presente Regolamento, salvo impossibilità tecniche accertate e risultanti dal verbale del servizio tecnico comunale.

Art.16

L'accertamento della quantità d'acqua fornita all'utente è fatto esclusivamente a mezzo dell'apparecchio misuratore ed i pagamenti saranno commisurati in ragione del consumo da esso indicato, salvo l'obbligo del pagamento del minimo fissato.

il contatore resta sempre fuori della libera disponibilità dell'utente, anche se installato a sue spese, e qualsiasi intervento su di esso è riservato esclusivamente agli addetti del Comune.

Art.17

Il tipo degli apparecchi di misura ed il loro calibro sono determinati a giudizio insindacabile del Comune.

Essi saranno di norma, a lettura diretta, e provvisti di apposito suggello metallico recante l'impronta del Comune.

Dell'installazione o rimozione di ogni contatore sarà redatto apposito verbale, da cui risultino, oltre il tipo ed il calibro, anche gli indici di lettura ed il sigillo.

Ogni azione tendente all'effrazione o alterazioni dell'apparecchio o del sigillo sarà perseguita come reato, a norma di legge.

Art.18

La lettura dei contatori è fatta dal Comune con cadenza massima annuale direttamente con propri addetti o per mezzo di incaricati.

A tale scopo i contatori saranno collocati in luogo di facile accesso, di norma nei locali di ingresso allo stabile o in altro locale al piano terreno, in apposite nicchie o pozzetti, garantiti da appositi sportelli di chiusura la cui chiave è tenuta dagli addetti comunali.

Art.19

Tutti gli addetti all'esercizio dell'acquedotto siano dipendenti del Comune che incaricati del servizio sono muniti di una tessera di riconoscimento personale, firmata dal Sindaco e timbrata con le indicazioni dei connotati e delle generalità del titolare.

Questi, dovendo entrare negli immobili di proprietà privata, sono tenuti ad esibirla all'utente.

I suddetti hanno la facoltà di accedere nei fondi, negli edifici, negli stabilimenti, ed anche nelle singole località di essi, così per le periodiche verifiche del consumo, come per accertare alterazioni o guasti nelle condutture o negli apparecchi misuratori e comunque per assicurarsi della regolarità dell'esercizio.

Dette ispezioni avranno luogo di giorno e possibilmente alla presenza degli interessati o di persone che li rappresentino.

In caso di opposizione o di ostacolo agli agenti del Comune autorizzati, essi elevano verbale di contravvenzione, restando sempre riservato alla sospensione immediata dell'acqua fino a che le medesime verifiche non abbiano potuto aver luogo e non sia accertata la regolarità dell'esercizio, senza diritto per questo a compensi od indennizzo di sorta da parte dell'utente.

Resta altresì salvo al Comune il diritto alla revoca della concessione ed alla riscossione dei canoni dovuti all'abbonato fino al termine del contratto nonché alla rivalsa a qualsiasi titolo.

Art.20

La riscossione dei canoni di utenza avverrà a mezzo di emissione di bollette.

L'emissione delle bollette sarà fatta quadrimestralmente con le seguenti modalità: n.2 bollettazioni in acconto sulla base del 30% circa del consumo rilevato nell'anno precedente e n.1 bollettazione a conguaglio sulla base del consumo reale rilevato mediante la lettura dei contatori.

Trascorsi otto giorni dalla scadenza indicata nella bolletta, l'utente pagherà a titolo di penale per morosità, un'indennità pari al 6% dell'importo dovuto.

Trascorsi 30 giorni dalla data di scadenza indicata nella bolletta, si procederà alla sospensione della fornitura, salvo quanto indicato all'art. 7.

Art.21

Nei casi in cui si riscontrino irregolarità di funzionamento del contatore, il consumo dell'acqua, a cominciare dalla precedente lettura e fino alla sostituzione del contatore, è valutato in ragione del consumo giornaliero medio per il periodo di buon funzionamento.

Lo stesso criterio si applica in caso di temporanea rimozione per guasti del contatore e fino alla sostituzione dello stesso.

In caso di manomissioni del contatore la consistenza dei consumi sarà valutata in base ad accertamenti insindacabili del servizio tecnico Comunale.

Nei casi dovuti il Comune procederà, agli sgravi e ai rimborsi nei confronti degli utenti applicando la normativa in materia vigente.

Art.22

Quando l'utente ritenga erronee le indicazioni del contatore e irregolari le operazioni degli addetti al servizio, chiede per iscritto al Comune di disporre le opportune verifiche, allegando alla richiesta un deposito di L.30.000 (trentamila)

Ove l'inconveniente lamentato risulti confermato il Comune sopporta tutte le spese conseguenti, procede alle

variazioni contabili sul ruolo ed al rimborso del deposito.

Se, invece, la verifica comprovi la regolarità del funzionamento del contatore nei limiti di tolleranza del 5% in più o in meno o delle operazioni effettuate, tutte le spese sono a carico dell'utente, che perde al contempo anche il deposito effettuato. Per le lenti idrometriche il limite di tolleranza è del 10%, e le verifiche debbono compiersi nel periodo dei massimi carichi idrometrici.

CAPO IV

Per gli impianti interni

Art.23

Dopo l'apparecchio misuratore, la distribuzione dell'acqua all'interno degli edifici è fatta a cura e spese dell'utente, che può impiantare le condutture necessarie per fornire l'acqua alle singole località riguardanti la concessione.

Art.24

Le condutture e gli impianti interni debbono essere eseguite a regola d'arte, secondo le prescrizioni vigenti in materia sia tecnica, sia igienico - sanitaria ed usando i materiali da esse consentiti.

Ove collocate all'aperto, le tubazioni delle condotte private debbono essere poste ad una profondità non inferiore a cm 60 dal piano di terra della generatrice superiore alla condotta stessa e non devono attraversare canali o condotte della fognatura. E' vietata l'inserzione sulle condotte di rubinetti o altro tipo di chiavi che possono provocare colpi di ariete sulla stessa.

CAPO IV

Infrazioni

Art.25

In caso di infrazioni alle norme del presente regolamento, indipendentemente dalla facoltà del Comune di sospendere l'erogazione dell'acqua nei casi previsti, l'utente è soggetto ad una penale da L. 30.000 a L. 200.000 da applicarsi da parte del Sindaco, oltre al rimborso delle spese eventualmente occorrenti per la riparazione del danno.

Ove l'utente non paghi la penalità inflittagli nei termini fissati, o in caso di recidiva, il Comune può procedere alla , sospensione dell'erogazione dell'acqua ed alla revoca della concessione.

Art.26

Nei casi di sottrazione dolosa di acqua, di derivazioni abusive, di manomissioni o danni prodotti alle condotte comunali e fino agli apparecchi misuratori compresi, la penale non sarà mai inferiore a L. 200.000, salvo l'esperimento dell'azione penale, l'utente, e la facoltà del Comune di sospendere l'erogazione dell'acqua e la revoca della concessione.

Art.27

Tutte le infrazioni vanno contestate all'utente con regolare, verbale del quale una copia sarà consegnata allo stesso.

CAPO VI

Norma finale

Art.28

Il presente Regolamento andrà in vigore a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di avvenuta esecutività. Nelle more si applicano le norme di cui alla delibera podestarile n. 387 del 31.10.1939 e successive modificazioni ed integrazioni.